CAMERA DEI DEPUTATI N. **6989-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 maggio 2000 (v. stampato Senato n. 4575)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 12 maggio 2000

(Relatore: **CAROTTI)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) sul disegno di legge n. 6989. La II Commissione permanente (Giustizia), il 25 maggio 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 6989.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. C. 6989,

premesso che il Senato, in occasione della prima lettura del provvedimento in esame ha apportato numerose integrazioni, introducendo ulteriori modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato, una normativa transitoria concernente l'applicazione ai giudizi in corso delle norme che consentono l'attivazione del giudizio immediato, nonché correzioni e integrazioni alle norme penali e procedurali oggetto del recente intervento riformatore recato dalla legge 479 del 1999;

considerato che, pertanto, tra le numerose disposizioni aggiunte dal Senato solo alcune sembrano connesse all'oggetto originario del decreto-legge, essendo riferite ai meccanismi procedurali del rito abbreviato, mentre altre configurano interventi correttivi di disposizioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

siano soppressi gli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*ter decies*, in quanto contrastanti con le regole in materia di omogeneità di contenuto dei decreti-legge;

all'articolo 2-*nonies*, sia sostituito l'inciso « in quanto applicabili » con l'individuazione delle disposizioni non ritenute di volta in volta applicabili, evitando così di lasciare all'interprete il compito di coordinare le discipline in questione definendo in sede applicativa le disposizioni cui il legislatore fa rinvio;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2-*decies* appare opportuno precisare che le parole di cui si dispone la soppressione sono contenute al primo periodo del comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale;

all'articolo 2-*undecies* appare opportuno sostituire la parola « risulta » con la seguente « risulti », al fine di un maggior chiarimento delle parole di cui si dispone la soppressione.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

dal punto di vista delle tendenze della legislazione, l'inserimento di modifiche ai codici attraverso disposizioni contenute in decreti-legge, ed ancor più attraverso disposizioni inserite con emendamenti approvati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, non appare una modalità particolarmente consona alla natura organica e, almeno tendenzialmente, stabile proprio della normazione codicistica, che dovrebbe essere oggetto di interventi più sistematici e più « meditati ». La stabilità della normazione codicistica è inoltre posta in questione dal susseguirsi, in un arco temporale molto ristretto, di successivi interventi del legislatore: il decreto-legge in esame, nel testo licenziato dal Senato, apporta infatti una serie di modifiche a norme inserite nel codice ad opera della recente legge n. 479 del 1999.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato,

rilevato che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione presso l'altro ramo del Parlamento sono state apportate numerose integrazioni al contenuto del decreto-legge, solo alcune delle quali appaiono strettamente inerenti all'assetto originario del provvedimento di urgenza, essendo riferite ai meccanismi procedurali del rito abbreviato, mentre altre riguardano profili differenti e autonomi rispetto a tale rito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2-*octies* del decreto-legge, si segnala l'opportunità di chiarire espressamente se la sospensione del giudizio di cui al comma 3 dell'articolo 441-*bis* del codice di procedura penale rientri in taluno dei casi indicati dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, per la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, sospensione applicabile, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, anche nel giudizio abbreviato;

2) all'articolo 2-*nonies*, rilevato che il richiamo all'osservanza delle disposizioni indicate preceduto dalla clausola « in quanto applicabili » conferisce all'interprete un rilevante spazio di discrezionalità dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle norme richiamate, si segnala, in particolare, al comma 4, l'opportunità di chiarire

la portata applicativa del richiamo all'osservanza dell'articolo 441-*bis* del codice di procedura penale, inserito all'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, dal momento che la disposizione richiamata sembrerebbe far riferimento ad una procedura specifica prevista per un rito abbreviato e la cui applicazione, al di fuori di questa fattispecie, non risulta di immediata percezione.

DDL13-6989A
Lire 500